Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 17 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 28 gennaio alle ore 10,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale Sua Eccellenza Keita Seydou, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Guinea.

(1008)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica del comune di Santarcangelo di Romagna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Forlì per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 agosto 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica del comune di Santarcangelo di Romagna;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Santarcangelo di Romagna;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Pantanelli che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il centro storico dell'abitato di Santarcangelo di Romagna sorto su una delle ultime propaggini appenniniche a ridosso della via Emilia, ricco di caratteristici ed interessanti complessi architettonici spontaneamente e architettonicamente fusi nell'ambiente caratterizzato dalla presenza della imponente Rocca Malatestiana, costituisce un quadro di valore estetico e tradizionale di considerevole bellezza godibile da molteplici punti di vista percorrendo la via Emilia tanto

da levante che da ponente e percorrendo la strada che da Santarcangelo segue la vallata del Marecchia salendo la catena appenninica verso San Sepolcro;

Decreta:

La zona panoramica del comune di Santarcangelo di Romagna ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Dal ponte della via Emilia sul torrente Uso si segue la via Emilia, la via Andrea Costa, la via Cavour, la via Don Minzoni fino a piazza Marconi; viale Gaetano Marini, via Guido Cagnacci continuando verso sud-ovest per il sentiero della Fossa Mulini fino all'incrocio con la strada vicinale Palazzina; la strada vicinale Palazzina fino al bivio con la strada che conduce alla casa Brusaporci; da questa verso nord con orientamento nord fino alla sponda destra del torrente Uso, seguendo la quale si chiude il perimetro al ponte da dove si è incominciato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forlì.

La soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che il comune di Santarcangelo di Romagna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Forlì

Il giorno 3 del mese di agosto 1966 alle ore 10 presso la residenza dell'ente provinciale per il turismo di Forlì, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forlì.

(*Omissis*).

Sono iscritti all'ordine del giorno:

1) SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Forlì) - Proposta di vincolo di una zona panoramica.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 comma 3 della legge 29 giugno 1939, 1497 sulla tutela delle bellezze naturali, dando incarico al soprintendente di perfezionare la pratica.

La zona che si vuole sottoporre a vincolo panoramico viene delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine: « dal ponte della via Emilia sul torrente Uso si segue la via Emilia, la via Andrea Costa, la via Cavour, la via Don Minzoni fino a piazza Marconi; viale Gaetano Marini, via Guido Cagnacci continuando verso sud-ovest per il sentiero della Fossa Mulini fino all'incrocio con la strada vicinale Palazzina; la strada vicinale Palazzina fino al bivio con la strada che conduce alla casa Brusaporci; da questa verso nord con orientamento nord fino alla sponda destra del torrente Uso, seguendo la quale si chiude il perimetro al ponte da dove si è incominciato ».

(*Omissis*).

(1121)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Approvazione della convenzione stipulata in data 5 agosto 1969 fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per l'attuazione del disposto dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 234.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, istitutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visto il regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che ha apportato modifiche alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 marzo 1968, n. 234, concernente miglioramenti dell'assistenza antitubercolare che prevede l'approvazione da parte del Ministero vigilante delle convenzioni da stipularsi fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie per regolare i reciproci rapporti relativi all'assistenza di malattia prestata ai lavoratori assistiti per tubercolosi in regime assicurativo ed ai loro familiari a carico;

Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 1969 fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e lo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per l'attuazione del disposto dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 234;

Ritenuta la necessità di provvedere alla approvazione della predetta convenzione;

Decreta:

La convenzione stipulata in data 5 agosto 1969 fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per la attuazione del disposto dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 234, è approvata nel testo allegato al presente decreto, composto di 9 articoli.

Il presente decreto, con esclusione dell'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1161)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1970.

Determinazione dei periodi medi e dei salari medi, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi delle provincie di Caltanissetta, Foggia, Livorno e Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determi-

nazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile ed i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per i soci dei seguenti gruppi di trasportatori operanti nelle provincie di Caltanissetta, Foggia, Livorno e Torino, sono determinati come segue:

Caltanissetta:

« La Democratica » società cooperativa s. r. l. fra autotrasportatori - Caltanissetta:

Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 1100;

Decorrenza: 1° febbraio 1966.

Foggia:

Compagnia autonoleggiatori « La Veloce » - San Severo:

Salario medio giornaliero: L. 1100;

Decorrenza: 1° febbraio 1967.

Livorno:

Gruppo trasportatori ribaltabili affini - Livorno:

Salario medio giornaliero: L. 900;

Decorrenza: 1° marzo 1968.

Torino:

Lavoratori addetti al trasporto di persone con autopubbliche da piazza nella provincia di Torino:

Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 1900;

Decorrenza: 1° febbraio 1968.

Art. 2.

Il predetto decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1157)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 30 gennaio 1970

(1036) p. *Il Ministro*: LATTANZIO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-

legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 30 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(1037)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1970.

Determinazione dei periodi medi e dei salari medi, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi nelle provincie di Firenze, Padova e Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi mensili per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile ed i salari medi per gli organismi cooperativi di seguito riportati e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Firenze:

Gruppo autotrasportatori ribaltabilisti « G.A.R. » - Firenze:

Salario medio giornaliero: L. 1350;
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
Decorrenza: 1° settembre 1968.

Gruppo piccoli autotrasportatori « Villa Fiorita - Prato:

Salario medio giornaliero: L. 1400;
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Decorrenza: 10 giugno 1968.

Gruppo riunito autotrasportatori pratese « G.R.A.P. » Prato:

Salario medio giornaliero: L. 1400;
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Decorrenza: 2 maggio 1968.

Organizzazione pratese autotrasportatori « O.P.A. » - Prato:

Salario medio giornaliero: L. 1350;
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
Decorrenza: 2 maggio 1968.

Padova:

Gruppo tassisti «De Noli » - Padova:

Salario medio giornaliero: L. 1300;
Decorrenza: 1° febbraio 1969.

Gruppo piccoli trasportatori « Campana » - Monselice:

Salario medio giornaliero: L. 1300;
Decorrenza: 1° febbraio 1969.

Roma:

Compagnia « Irnerio » esercente trasporto pubblico da piazza - Roma:

Salario medio giornaliero: L. 1300;
Decorrenza: 1° aprile 1965.

Compagnia « La Gianicolense » esercente trasporto pubblico da piazza - Roma:

Salario medio giornaliero: L. 1300;
Decorrenza: 1° aprile 1965.

Compagnia « La Primaria » esercente autopubbliche - Roma:

Salario medio giornaliero: L. 1300;
Decorrenza: 1° marzo 1965.

Compagnia lavoratori autonomi tassisti C.L.A.T. - Roma:

Salario medio giornaliero: L. 1250 fino al 31 gennaio 1968; L. 1300 dal 1° febbraio 1968;
Decorrenza: 1° febbraio 1966.

Compagnia « Primavera » esercente trasporto pubblico da piazza - Roma:

Salario medio giornaliero: L. 1300;
Decorrenza: 1° febbraio 1966.

Compagnia « Risorgimento » esercente trasporto di persone a mezzo taxi - Roma:

Salario medio giornaliero: L. 1250 fino al 31 gennaio 1968; L. 1300 dal 1° febbraio 1968;
Decorrenza: 1° febbraio 1967.

Compagnia « Sant'Erasmo » trasporto di persone con taxi - Roma:

Salario medio giornaliero: L. 1450 fino al 31 gennaio 1968; L. 1300 dal 1° febbraio 1968;
Decorrenza: 1° giugno 1967.

Cooperativa « Luigi Calamatta » esercente autotrasporti - Civitavecchia:

Salario medio giornaliero: L. 2300 fino al 31 gennaio 1968; L. 1300 dal 1° febbraio 1968;
Decorrenza: 10 ottobre 1966.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1159)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Elenco degli ingegneri designati ad espletare le operazioni di collaudo degli impianti scioviari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, concernente le norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaia;

Visto l'art. 26 del decreto ministeriale 27 agosto 1969, n. 3135/71.34, che detta le norme per le operazioni di collaudo degli impianti scioviari;

Ritenuta la necessità di designare, tra gli ingegneri del ruolo direttivo tecnico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i funzionari incaricati delle operazioni di collaudo degli impianti scioviari, su scelta e nomina delle autorità concedenti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'elenco — allegato al presente decreto di cui fa parte integrante — dei funzionari, appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati ad espletare operazioni di collaudo di impianti scioviari.

Art. 2.

Le autorità concedenti, prima di procedere alla nomina del collaudatore, devono segnalare alla Direzione generale o direzione compartimentale di appartenenza una terna di nominativi di funzionari scelti tra quelli compresi nell'elenco allegato e preventivamente interpellati. In relazione alla disponibilità e compatibilità connesse con le esigenze di servizio, il direttore generale o direttore compartimentale rilascerà al funzionario la relativa autorizzazione.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: GASPARI

ALLEGATO

Elenco ingegneri periti collaudatori

Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Sede
Affatati Vito	26 ottobre 1923, Capriate d'Adda	Venezia
Alberti Luigi Leopoldo	25 gennaio 1913, Firenze	Venezia
Ambrosini Antonio	12 febbraio 1933, Penne	Campobasso
Ammendola Luigi	9 febbraio 1909, Napoli	Napoli
Anastasio Bruno	11 giugno 1924, Pontecagnano Faiano	Roma
Annibali Sergio	18 settembre 1930, Roma	Direzione generale
Bafile Andrea	24 aprile 1923, L'Aquila	Firenze
Balboni Alfredo	6 novembre 1926, Roma	Milano
Bassignana Luigi	6 marzo 1926, Milano	Torino
Bechini Sergio	30 gennaio 1921, Roma	Genova
Belardini Carlo	25 aprile 1919, Napoli	Pescara
Bellipanni Bruno	2 luglio 1917, Napoli	Venezia
Bello Costantino	5 giugno 1931, Seren del Grappa	Venezia
Bianco Giovanni	12 aprile 1926, Mortara	Milano
Bottino Armando	20 settembre 1929, Roma	Torino
Camerini Giorgio	15 agosto 1922, Roma	Direzione generale
Casciotti Giuliano	27 marzo 1931, Roma	Perugia
Chiodi Francesco	2 gennaio 1923, Palermo	Palermo
Cochetti Lorenzo	30 marzo 1920, Roma	Bolzano
Croccolo Franz	25 settembre 1930, Locri	Venezia
Delrio Giovanni	21 luglio 1920, Cagliari	Bologna
Di Giulio Roberto	15 gennaio 1927, Livorno	Milano
Failla Arturo	19 febbraio 1922, Roma	Catania
Federici Giulio	17 settembre 1921, L'Aquila	Pescara
Ferro Angelino	10 novembre 1927, Eraclea	Catania
Franceschelli Lamberto	9 gennaio 1922, Bologna	Bologna
Fumero Carlo	3 marzo 1918, Roma	Direzione generale
Gallimberti Emilio	16 dicembre 1925, Ostiglia	Venezia
Gentile Giorgio	8 settembre 1926, Ancona	Bologna
Ghezzi Pierluigi	19 giugno 1929, Firenze	Venezia
Ghini Gualtiero	26 gennaio 1924, Portomaggiore	Bologna
Giampietro Guido	17 agosto 1926, Napoli	Milano
Giordano Antonino	2 gennaio 1924, Rometta	Torino
Gorio Luigi	15 agosto 1921, Roma	Milano
Greco Gilberto	31 gennaio 1923, La Spezia	Direzione generale

Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Sede
Gullotti Domenico	5 marzo 1921, Palermo	Palermo
Jannaccone Aurelio	5 marzo 1922, Trieste	Milano
Jovane Piergaetano	15 marzo 1927, Salerno	Venezia
Jovinelli Manlio	15 gennaio 1907, Torino	Napoli
Lattanzi Bernardino	1 settembre 1914, Foligno	Direzione generale
Lipparini Leonardo	28 maggio 1931, Bologna	Venezia
Luconi Lamberto	2 dicembre 1916, Ancona	Ancona
Marasca Andrea	9 aprile 1923, Pesaro	Venezia
Marazzi Bruno	11 giugno 1925, Parigi	Napoli
Marocchi Dante	22 gennaio 1924, Mantova	Torino
Massara Eugenio	22 luglio 1923, Napoli	Milano
Musto Vincenzo	29 settembre 1928, Napoli	Trieste
Palazzi Guido	28 febbraio 1911, Napoli	Firenze
Pane Francesco	22 novembre 1920, Napoli	Napoli
Perciabosco Salvatore	12 giugno 1926, Leonforte	Direzione generale
Rigosi Brunello	30 settembre 1920, Roma	Bologna
Ripa Vittorio Claudio	7 ottobre 1928, Pontecorvo	Direzione generale
Roscetti Alberto	15 agosto 1931, Roma	Trieste
Rossi Franco Roberto	7 giugno 1921, Roma	Perugia
Rossi Gerardo	23 febbraio 1931, Penne	Bolzano
Santi Mario	18 agosto 1921, Roma	Roma
Scamardella Lucio	13 aprile 1922, Napoli	Torino
Scuero Bruno	15 dicembre 1926, Bengasi	Torino
Segapeli Franco	23 novembre 1926, Bologna	Bologna
Serafini Gianclaudio	13 febbraio 1938, La Spezia	Firenze
Stiriti Ercole	23 gennaio 1908, Catanzaro	Milano
Toschi Stefano	22 dicembre 1917, Granarolo Emilia	Bologna
Troncelliti Giuseppe	20 marzo 1922, Tripoli	Pescara
Verdi Paolo	16 giugno 1929, Bologna	Bolzano
Vitolo Enrico	7 aprile 1913, Roma	Torino
Zacchilli Franco	3 settembre 1928, Fabriano	Ancona
Zambaldi Gianfranco	27 aprile 1918, Lucca	Firenze

(1242)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Autorizzazione alla società « Amministrazione fiduciaria immobiliare e mobiliare A.F.I.M. - S.p.a. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Amministrazione fiduciaria immobiliare e mobiliare A.F.I.M. - S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Amministrazione fiduciaria immobiliare e mobiliare A.F.I.M. - S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(1380)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gagliano Castelferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1970, il comune di Gagliano Castelferrato (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.271.383, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1163)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Calderara di Reno

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1970, n. 48, sono stati approvati il programma di fabbricazione ed il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Calderara di Reno (Bologna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1079)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1969, registro n. 100 Pubblica istruzione, foglio n. 399, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dai signori Palma Camozzi Vertova Maria Edvige ed altri avverso il decreto ministeriale 12 gennaio 1967, con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona denominata Borgo Palazzo sita nel comune di Bergamo.

(1011)

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Vincenzo Cruciani, nato a Castel Viscardo (Terni) il 23 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 2 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1084)

Il dott. Vittorio Francesco Battistini, nato a Torino il 24 febbraio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 27 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(1166)

Il dott. Giovanni Gariboldi, nato a Lacchiarella (Milano) il 21 marzo 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 31 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(1167)

Autorizzazione all'Università di Palermo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Palermo n. 54716/1.14.1 Div. 2ª del 30 settembre 1969 l'Università di Palermo è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 10.000.000 in obbligazioni I.R.I. al 6 % 1965 oltre a L. 300.000 per cedolo maturato al 1° novembre 1968, disposta dalla rivista politica quindicinale « Concretezza », per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al senatore prof. Giuseppe Paratore.

(1222)

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 10320 del 22 dicembre 1969, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 5.000.000, disposta dai professori Giovanni Curto e Claudia Baldissera Nordio, per l'istituzione del « Premio di laurea Filippo Usuelli ».

(1223)

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 156050/1.14.13 Div. 1ª del 6 agosto 1969, l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di titoli di rendita del valore complessivo di L. 6.000.000 nominali disposta dalla prof.ssa Carolina Nobile Fiore per l'istituzione di due premi di laurea intitolati « Prof. Vittorio Nobile ».

(1224)

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 26182/1ª(1.14.6) del 5 agosto 1969, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 349.272 disposta dalla famiglia Berzolari per incrementare il capitale del premio di studio « Prof. Luigi Berzolari ».

(1225)

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 12958 del 10 dicembre 1969, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca del dichiarato valore di circa L. 2.000.000 disposta dagli eredi del prof. Adolfo Del Chiaro, da destinarsi all'Istituto di scienze demografiche ed attuariali del predetto ateneo.

(1226)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Padova a riprendere l'attività della scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.III.54/2/3301, in data 16 gennaio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Padova è autorizzata a riprendere l'attività della scuola per tecnici di radiologia medica, secondo la nuova disciplina dettata dalla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680.

(1219)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Donnaz ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Donnaz » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Donnaz »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Donnaz » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Donnaz » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (detto localmente Picoutener).

Possono concorrere le uve provenienti dai vitigni Freisa, Neyret, Vien de Nus, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti sino ad un massimo del 15 % del totale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni: Donnaz, Perloz, Bard e Pont St. Martin.

Tale zona è così delimitata:

in sinistra della Dora Baltea, a monte della Strada Statale n. 26, fino ad una altitudine di metri 700 s.l.m.;

in destra della Dora Baltea, nel comune di Donnaz, sul cono di deiezione del torrente Valbona, unicamente la frazione di Gran Vert.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Donnaz » devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati sulle coste rocciose, sui terrazzamenti, sui terreni di origine morenica, in buona esposizione, soleggiati, con esclusione di quelli situati nella zona pianeggiante di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Donnaz » è stabilita in q.li 75 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio per il vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

La vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio, distintamente o congiuntemente, possono essere consentiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche ad aziende situate fuori della zona di produzione delle uve, ma nell'ambito della regione di Aosta e dell'ex circondario d'Ivrea, sentito di volta in volta il parere dell'Assessorato all'agricoltura e foreste dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Donnaz » una gradazione alcoolica minima naturale di 11.

Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino « Donnaz » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di tre anni di cui almeno due in botti di legno di rovere o di castagno di capacità non superiore a 30 ettolitri. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1º gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Nel primo anno di applicazione del presente disciplinare di produzione, l'invecchiamento obbligatorio è ridotto ad un solo anno, mentre dal secondo al quinto anno il periodo di invecchiamento obbligatorio è di due anni di cui uno in botti di legno.

Art. 6.

Il vino « Donnaz » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso brillante, tendente al granato chiaro;

odore: fine e caratteristico, con profumo di mandorla, specie se molto invecchiato;

sapore: morbido, di corpo non eccessivo, leggermente mandorlato, con fondo amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;

estratto secco netto minimo: 23 per mille;

acidità totale minima: 5,5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Donnaz » in vista della vendita, devono essere di forma bordolese, borgognona o similari oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti che abbiano vitigni diversi da quelli prescritti nell'articolo 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti ai fini delle annotazioni nei rispettivi albi.

Art. 9.

(Da uniformarsi alle disposizioni in materia di smaltimento delle giacenze di vini a denominazione di origine come da decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1969).

(1292)

Pesca della tinca nel lago di Scandarello, sito in comune di Amatrice

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1970, è stato revocato il decreto ministeriale 22 novembre 1961, con il quale veniva disposto che nel lago di Scandarello, sito in comune di Amatrice (Rieti), la pesca della tinca poteva essere esercitata in ogni tempo e di lunghezza inferiore a quella regolamentare.

(1152)

Divieto di caccia ad alcune specie di selvaggina in provincia di Forlì

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1970 ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939 n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è fatto divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nel territorio libero alla caccia della provincia di Forlì: al fringuello, dal 2 gennaio 1970 al 28 febbraio 1970; al falco, dal 2 gennaio 1970 al 31 marzo 1970; al cervo e al daino maschi ed al capriolo durante la stagione venatoria 1969-1970.

E' vietato, altresì, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, quando il terreno sia tutto, o nella maggior parte, coperto di neve, ad eccezione della caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua, con esclusione della beccaccia.

(1151)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1970, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 75, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Falliti Giuseppe, già avventizio di 3ª categoria presso l'ufficio provinciale del tesoro di Messina, avverso il decreto del Ministro per il tesoro del 23 settembre 1958, relativo al suo collocamento a riposo disposto ai sensi dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(1164)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 16 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629.50	628,80	629,35	629,50	629 —	629,50	629,50	629,50	629,50	628,50
Dollaro canadese	586,40	585,80	586 —	586,55	585,50	586,40	586,40	586,55	586,40	585,75
Franco svizzero .	146,50	146,33	146,46	146,49	146,30	146,50	146,52	146,49	146,50	146,30
Corona danese	83,97	83,88	83,90	83,95	83,95	83,97	84 —	83,95	83,97	83,95
Corona norvegese .	88,09	88.01	88,05	88,095	88 —	88 —	88,10	88,095	88,09	87,90
Corona svedese .	121,74	121,60	121,65	121,69	121,80	121,74	121,67	121,69	121,74	121,60
Fiorino olandese	173,01	172,77	172,95	172,96	172,70	173,08	172,93	172,96	173,01	172,60
Franco belga .	12,67	12,66	12,6675	12,6735	12,65	12,67	12,675	12,6735	12,67	12,65
Franco francese	113,39	113,37	113,39	113,50	113,40	113,49	113,50	113,50	113,49	113,30
Lira sterlina . .	1512,40	1511,60	1511,90	1513,75	1511 —	1512,40	1513,25	1513,75	1512,40	1510,80
Marco germanico .	170,68	170,50	170,65	170,69	170,50	170,68	170,70	170,69	170,68	170,40
Scellino austriaco .	24,33	24,25	24,33	24,3380	24,30	24,33	24,335	24,3380	24,33	24,31
Escudo portoghese .	22,12	22,05	22,13	22,14	22,15	22,12	22,13	22,14	22,12	22,10
Peseta spagnola	9 —	8,95	9,01	9,02	9 —	9 —	9,01	9,02	9,01	9 —

Media dei titoli del 16 febbraio 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	92,05
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,525
» 5 % (Ricostruzione)	94,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,325
» 5 % (Città di Trieste)	92,575
» 5 % (Beni esteri) .	87,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,85
» 5,50 % » » 1968-83	95,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,90
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,25
» » » 5,50 % 1977 . .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	92,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1970

Valuta		Valuta	
Dollaro USA .	629,50	Franco belga .	12,674
Dollaro canadese .	586,475	Franco francese .	113,50
Franco svizzero .	146,505	Lira sterlina .	1513,50
Corona danese .	83,975	Marco germanico .	170,695
Corona norvegese .	88,097	Scellino austriaco .	24,336
Corona svedese .	121,68	Escudo portoghese .	22,135
Fiorino olandese .	172,945	Peseta spagnola .	9,015

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1969 al 31 maggio 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 812/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,054
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,131
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	7,994
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,530
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	7,377
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	6,259
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	4,560
11.01 F	Farina di riso . .	1,060
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,453
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,201
11.01 H	Farina di miglio .	5,479
11.01 K	Farina di sorgo o di durra .	4,946
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,737
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,737
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,054
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) .	5,131
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	7,994
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) . .	4,530
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	7,377
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	6,259
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1) .	4,560
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	1,060
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,453
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,201
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	5,479

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	4,946
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,888
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,737
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,048
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,539
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,472
11.02 B IV b (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	7,106
11.02 B IV b (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	4,530
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	4,560
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	2,201
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	5,479
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	4,946
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,888
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,737
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,060
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,530
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	4,560
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,201
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	5,479
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	4,946
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	5,888
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,737
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,131
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,530
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,560
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,201
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	5,479
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,946
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,888
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,737
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	9,054
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) . . .	5,131
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,882
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	7,106
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,530
11.02 E V	Fiocchi di granturco	4,560
11.02 E VI	Fiocchi di riso	1,020
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,201
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	5,479
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	4,946
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,443

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati . .	1,118
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina .	10,276
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,678
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,953
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,690
11.07 B	Malto torrefatto	7,797
11.08 A I	Amido di granturco	2,257
11.08 A III	Amido di frumento (grano) .	2,816
11.08 A IV	Fecola di patate .	2,257
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	2,257
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso	5,120
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso	2,804
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,944
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,257
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,944
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,257
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,222
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,222
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,222
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,222
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,222

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(3) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE della stessa restituzione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(8700)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46 e per ulteriori 5 anni con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative ed integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere della amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46 e per ulteriori 5 anni con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca è indetto un concorso per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 21, 22 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazioni edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero:

a) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

c) diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 3.
Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre il titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dello art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni

di carattere non disciplinare, tale limite, è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi 00100 Roma redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allo allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di essere dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso. Coloro che intendano avvalersi del disposto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, dovranno dichiarare espressamente di essere cittadini italiani di lingua tedesca e di voler sostenere le prove di esame, in base al programma indicato nel successivo art. 11, in lingua tedesca.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda una delle sedi (indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare; copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di Leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 19040-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello *69-ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al

trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per gli ufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro: gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da lire 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11. I cittadini italiani di lingua tedesca che partecipano al concorso di cui al presente bando, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere le prove di esame nella lingua tedesca. In tal caso essi dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e Bolzano.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Topografia.
Trigonometria piana. Logaritmi.
Descrizione, rettifica e impiego dei principali strumenti topografici.
Poligonazione e livellazione.
Rilevamento celerimetrico e con gli allineamenti; formazione della mappa.
Divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini.
Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:

Economia ed estimo.
Elementi di matematica finanziaria con particolare riguardo al calcolo degli interessi e delle annualità.
Elementi di economia agraria. Miglioramenti fondiari.
Notizie sulle principali colture. Avvicendamenti e rotazioni agrarie. Sistemi di conduzione.
Prodotti agrari annui, periodici e saltuari. Spese di produzione, manutenzione e conservazione. Il bilancio dell'azienda agraria.
I criteri e metodi di stima.
La stima dei terreni agrari e dei boschi.
La stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.
Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza:

Costruzioni.
Sollecitazioni semplici e formule relative.
Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione.
Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta.
Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici.
Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

Parte quarta:

Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Disposizioni del codice civile relative ai beni, alla proprietà, ai contratti.
Nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro in materia di trasferimenti immobiliari.
Leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Nozioni di statistica.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

Gli altri candidati invece, dovranno sostenere analoga conversazione in lingua tedesca.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1969

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1970
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 332

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle Finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso

una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .. . . . . conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . e di voler sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca.

. lì . . 19 .

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(722)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cento posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 27 gennaio 1970, il decreto ministeriale 4 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1970, registro n. 1 Finanze, foglio n. 192, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cento posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto ministeriale del 2 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 15 luglio 1967.

(1023)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a sei posti di medico in prova nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per titoli e per esami a 6 posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966, avranno luogo in Roma, presso il centro studi penitenziari, sito in via Giulia, n. 52, nei giorni 10, 11, 12 e 13 marzo 1970, alle ore 8.

(1297)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza (Ravenna);

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza, nell'ordine appresso indicato:

		punti	
1.	Raiola dott. Pasquale	84,91	su 132
2.	Buono dott. Raffaele	84,79	»
3.	Ferretti dott. Gustavo	84,75	»
4.	De Cata dott. Carlo	81,09	»
5.	Ruggieri dott. Angelantonio	80,95	»
6.	Russomanno dott. Guido	80,60	»
7.	Passarelli Igino	79,22	»
8.	Springolo dott. Vittorio	78,86	»
9.	Pittà dott. Giuseppe	77,96	»
10.	Pace dott. Domenico	77,95	»
11.	Scolari dott. Giovanni	77,43	»
12.	Suglia dott. Nicola	77,27	»
13.	Rinaldi dott. Mario	76,09	»
14.	Guarini dott. Giuseppe	76,02	»
15.	Lopez dott. Ugo	75,99	»
16.	Bartelloni dott. Manlio	75,86	»
17.	Russo Luigi	75,83	»
18.	Milano Alberto	75,66	»
19.	Cavalieri dott. Leovigildo	75,57	»
20.	Bandoni Raffaello	75,33	»
21.	Ilari dott. Vergilio	75,21	»
22.	Spani dott. Tommaso	75,06	»
23.	Mauro dott. Luigi	74,47	»
24.	Martinotti dott. Giacomo	74,43	»
25.	Pulli dott. Italo	73,90	»
26.	Crisopulli dott. Domenico	73,27	»
27.	Di Stefano Ruggiero	71,50	»
28.	Vitale Francesco	70,83	»
29.	Bruschi dott. Vinicio	69,64	»
30.	Maddalone Pasquale	69,60	»
31.	Seclì dott. Ernesto	69,55	»
32.	Mussetti Tranquillo	68,75	»
33.	Dalmazzo Francesco	68,06	»
34.	Casazza Egidio	67,75	»
35.	Forlani dott. Remo	66,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(1025)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un concorso a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del tesoro;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1969, è costituita come segue:

Presidente:

Ulzega dott. Aurelio, ispettore generale del tesoro.

Membri:

Saura dott. Carlo, ispettore generale per i servizi provinciali del tesoro;

Matteini dott. Ettore, direttore di divisione;

Scalzo prof. Antonio, professore di materie giuridiche negli istituti di secondo grado:

Zaccagnini prof. Mario, professore di materie giuridiche negli istituti di secondo grado.

Segretario:

Di Capua dott. Irma, consigliere di 2ª classe.

La spesa relativa graverà sul capitolo 1922 per l'esercizio finanziario 1969 del bilancio di questo Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1970
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 392

(1042)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di membri della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, concernente modifiche alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla menzionata legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visti i propri decreti 22 luglio 1969, 31 luglio 1969 e 31 ottobre 1969, con i quali si è provveduto a costituire la commissione esaminatrice del concorso sopra indicato;

Vista la lettera in data 25 novembre 1969 con la quale il prof. Ernesto Massi, già nominato membro effettivo della predetta commissione con il citato decreto ministeriale 22 luglio 1969, ha dichiarato di dovere rinunciare all'incarico conferitogli, a causa di sopravvenuti impegni di lavoro;

Vista la nota n. 5478 del 27 dicembre 1969, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato quale membro effettivo, in sostituzione del prof. Massi, il prof. Stefano Lionetti, incaricato di tecnica industriale e commerciale presso la Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo » di Roma;

Considerato che il predetto prof. Lionetti, ispettore generale presso questo Ministero, già fa parte della sopra citata commissione esaminatrice in qualità di membro interno;

Ritenuta la necessità di integrare la predetta commissione nominando il prof. Stefano Lionetti membro effettivo in sostituzione del dimissionario prof. Massi e designando, quindi, un altro funzionario di questo Ministero quale membro interno;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Stefano Lionetti, incaricato di tecnica industriale e commerciale presso l'Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo » di Roma e il dott. Antonino Ciccarello, ispettore generale nella direzione generale degli accordi commerciali di questo Ministero, sono nominati membri effettivi della commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1969.

Art. 2.

Ai suddetti componenti della commissione esaminatrice saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1970

p. *Il Ministro:* CAIAZZA

(882)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio, per la qualifica di mestiere di « marinaio di coperta ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 48 del 29 novembre 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 17 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1969, registro n. 44 Difesa, foglio n. 7, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio per la qualifica di mestiere di « marinaio di coperta » (ex marinaio navigante posti n. 19).

(1197)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in legno ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 48 del 29 novembre 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 1° settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 48 Difesa, foglio n. 369, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio per la qualifica di mestiere di « carpentiere in legno » (posti n. 14).

(1199)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a cinque posti di distributore aggiunto in prova e a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.

Nel Bollettino ufficiale - Parte II, n. 38 del 18 settembre 1969 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1969, registro n. 64, foglio n. 383, con cui sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami e per titoli a cinque posti di distributore aggiunto in prova e a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 23 maggio 1967.

(1128)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per esami a trentatré posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 novembre 1967, con il quale venne indetto il concorso per esami a trentatré posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1968, con il quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo, e quello in data 30 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 12 agosto 1969, con il quale la commissione stessa venne integrata per lo svolgimento della prova pratica obbligatoria di dattilografia;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 19 settembre 1969, con il quale il primo referendario della Corte dei conti dott. Raffaele Cappiello venne nominato membro della commissione esaminatrice in sostituzione del primo referendario della Corte dei conti dottor Mario Aliquò;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per esami a trentatré posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 23 ottobre 1967:

N.	Nominativo		Punti
1.	Cenciarelli Mauro	punti	24,928
2.	Gregoretti Gilberto	»	24,704
3.	Isernia Franca	»	24,651
4.	Benussi Ardea, profuga	»	24,650
5.	Rulli Liliana	»	24,553
6.	Leoni Maria Grazia	»	24,406
7.	Licenziati Annamaria	»	24,385
8.	Melone Giacinta	»	24,325
9.	Salini Milvia, nata Squecco	»	24,300
10.	Fontanelli Roberto	»	24,286
11.	Di Pofi Maria	»	24,215
12.	D'Angeli Speranza	»	24,206
13.	Mosca Natalina	»	24,189
14.	Santiloni Alberto	»	24,130
15.	Frustaci Rosalia	»	24,125
16.	Angeloni Anna Maria	»	24,067
17.	Corsari Anna Maria	»	24,024
18.	Monachesi Simonetta, nata Villani	»	23,985
19.	Eramo Franca	»	23,964
20.	Bauzulli Rita	»	23,853
21.	Garcea Carla	»	23,820
22.	Midolo Liliana	»	23,743
23.	Gregori Ivana, nata Valeri	»	23,720
24.	Di Leo Maria	»	23,695
25.	Fusco Carla	»	23,693
26.	Deliberto Concetta	»	23,688
27.	de Finis Lucia, nata Carmignani	»	23,635
28.	Petracci Lina	»	23,619
29.	Esuperanzi Maria Grazia	»	23,605
30.	Coluccia Biagio Tommaso	»	23,599
31.	Pulidori Anna Maria, nata Besuzzi	punti	23,579
32.	Petrillo Giovanna, nata Della Seta, coniugata e nata il 3 febbraio 1944	»	23,575
33.	Nasti Paola, nata Mongardini, coniugata e nata il 26 settembre 1944	»	23,575
34.	Mecocci Maria Luisa, nata Mondello	»	23,555
35.	Alfonsi Elisa	»	23,530
36.	Anelli Maria Teresa	»	23,510
37.	Rea Loredana	»	23,509
38.	Sanelli Paola, nata Menghini	»	23,479
39.	Greco Gabriella	»	23,449
40.	De Tomassi Anigella	»	23,399
41.	Munzi Beatrice, nata il 1° gennaio 1947	»	23,335
42.	Mercuri Elena, nata il 5 gennaio 1947	»	23,335
43.	Baldi Francesca	»	23,330
44.	Pastino Saverio	»	23,300
45.	Meucci Liana	»	23,290
46.	Benvenuti Gianfranco	»	23,251
47.	Verna Luciana	»	23,249
48.	Girardi Anna	»	23,235
49.	Maggiore Giacomo	»	23,198
50.	Bonifazi Elisabetta	»	23,194
51.	Cifuni Giovanni	»	23,134
52.	Bianchi Piero	»	23,060
53.	Perrotta Concetta	»	23,056
54.	Battaglia Daniela	»	23,045
55.	Cervoni Maria	»	22,995
56.	Palombi Celeste	»	22,993
57.	Studer Rossana	»	22,971
58.	Mercurio Elisabetta	»	22,960
59.	Pâone Marina, nata Mauro	»	22,949
60.	Giuliani Vilma	»	22,909
61.	Venanzetti Loredana	»	22,895
62.	Des Dorides Raoul, nato il 13 febbraio 1944	»	22,890
63.	Ferrante Roberta, nata il 15 giugno 1947	»	22,890
64.	Cardella Giuseppina	»	22,885
65.	Lucarini Lamberto	»	22,853
66.	Di Stefano Mariangela	»	22,794
67.	Tolino Clorinda	»	22,790
68.	Di Blasi Bruno	»	22,750
69.	Proietti Antonella	»	22,706
70.	D'Amico Maria Pasqualina	»	22,695
71.	Franceschini Anna Domenica	»	22,665
72.	Caputo Ebe	»	22,655
73.	Zinni Antonia	»	22,636
74.	De Marchis Tosca	»	22,634
75.	Alvino Amalia	»	22,630
76.	Silvestri Paola	»	22,619
77.	Quirini Franco, orfano di guerra	»	22,595
78.	Porcelli Francesco Saverio	»	22,535
79.	Anastasio Carmela	»	22,533
80.	Laruffa Maria Caterina	»	22,500
81.	Di Stefano Antonietta	»	22,488
82.	Terranova Elena, nata D'Alisera, coniugata	»	22,476
83.	De Giovanni Daniela	»	22,476
84.	Moscarelli Grazia Maria	»	22,431
85.	Antonelli Claudio	»	22,415
86.	Fabiano Anna Maria	»	22,402
87.	Pasquali Santina	»	22,397
88.	Vignola Rosaria, nata De Falco	»	22,316
89.	Costa Giovanni Antonio	»	22,310
90.	Morgante Maria	»	22,305
91.	Stefanucci Assunta	»	22,296
92.	Bufacchi Domenico	»	22,266
93.	Russo Isabella	»	22,261
94.	Vespignani Paolo	»	22,235
95.	Gambini Liana	»	22,176
96.	Mogarelli Adriana	»	22,137
97.	Formiconi Elisabetta	»	22,098
98.	Bersani Franco	»	22,040
99.	Bianchi Maria Cristina, nata Dalla Chiesa	»	22,035
100.	De Leoni Loris	»	21,990
101.	D'Onofrio Francescopaolo	»	21,958
102.	Raggi Romeo	»	21,925
103.	Argondizzo Luigina	»	21,915
104.	Crimi Marcella, nata Scalamogna	»	21,879
105.	Ippolito Anna Maria	»	21,861
106.	Sensini Carla	»	21,815
107.	Gattamelata Michele	»	21,805
108.	Mórace Paola	»	21,778
109.	Loria Anna Maria	»	21,747
110.	Malpicci Carolina, nata Di Grazia	»	21,745
111.	La Croce Rossana	»	21,711

112. Remondini Lia . . . punti 21,709
113. Carloni Giorgio . » 21,680
114. Di Pantaleo Bianca Stella, nata Siliani » 21,659
115. Andreini Maura . » 21,595
116. Baldacconi Alessio Arturo, figlio di invalido di guerra di 1ª categoria . » 21,500
117. Sperduti Pierina . . . » 21,490
118. Rinaldi Rinaldo, nato il 5 giugno 1947 . » 21,480
119. Gianquinto Rosaria, nata il 6 febbraio 1948 » 21,480
120. Gualtieri Anna Maria . » 21,450
121. Miceli Giovanni . » 21,360
122. Di Stefano Maurilio . » 21,313
123. Sergio Alfredo » 21,311
124. Moncada Maria Carmela, nata Trapani » 21,280
125. Greco Ambretta . » 21,242
126. Girardi Vera Maria, nata l'11 settembre 1944 » 21,080
127. Cocolo Clara, nata il 4 agosto 1948 » 21,080
128. Paolinelli Anna » 21,079
129. Marcanio Luigia . » 21,044
130. Ciranna Carmela » 20,925
131. Basile Antonio, orfano di guerra » 20,750
132. Majorca Aldo » 20,720
133. Pietrangeli Assunta » 20,645
134. Caponetti Pietro . » 20,635
135. Barra Rossana » 20,610
136. Tudini Giuseppina » 20,559
137. Paternoster Pietro Raffaele » 20,555
138. Martella Catia » 20,495
139. Russomando Anna Maria, nata Urso . » 20,420
140. Foschi Maura » 20,215
141. Izzo Carolina » 19,740
142. Malevolti Giovanni » 19,375

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1. Cenciarelli Mauro
2. Gregoretti Gilberto
3. Isernia Franca
4. Benussi Ardea, profuga
5. Rulli Liliana
6. Leoni Maria Grazia
7. Licenziati Annamaria
8. Melone Giacinta
9. Salini Milvia, nata Squecco
10. Fontanelli Roberto
11. Di Pofi Maria
12. D'Angeli Speranza
13. Mosca Natalina
14. Santiloni Alberto
15. Frustaci Rosalia
16. Angeloni Anna Maria
17. Corsari Anna Maria
18. Monachesi Simonetta, nata Villani
19. Eramo Franca
20. Bauzulli Rita
21. Garcea Carla
22. Midolo Liliana
23. Gregori Ivana, nata Valeri
24. Di Leo Maria
25. Fusco Carla
26. Diliberto Concetta
27. de Finis Lucia, nata Carmignani
28. Petracci Lina
29. Esuperanzi Maria Grazia
30. Coluccia Biagio Tommaso
31. Quirini Franco, orfano di guerra
32. Baldacconi Alessio Arturo, figlio di invalido di guerra di 1ª categoria
33. Basile Antonio, orfano di guerra

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Pulidori Anna Maria, nata Besuzzi
2. Petrillo Giovanna, nata Della Seta
3. Nasti Paola, nata Mongardini
4. Mecocci Maria Luisa, nata Mondello
5. Alfonsi Elisa
6. Anelli Maria Teresa
7. Rea Loredana
8. Sanelli Paola, nata Menghini
9. Greco Gabriella
10. De Tomassi Anigella
11. Munzi Beatrice
12. Mercuri Elena
13. Baldi Francesca
14. Pastino Saverio
15. Meucci Liana
16. Benvenuti Gianfranco
17. Verna Luciana
18. Girardi Anna
19. Maggiore Giacomo
20. Bonifazi Elisabetta
21. Cifuni Giovanni
22. Bianchi Piero
23. Perrotta Concetta
24. Battaglia Daniela
25. Cervoni Maria
26. Palombi Celeste
27. Studer Rossana
28. Mercurio Elisabetta
29. Paone Marina, nata Mauro
30. Giuliani Vilma
31. Venanzetti Loredana
32. Des Dorides Raoul
33. Ferrante Roberta
34. Cardella Giuseppina
35. Lucarini Lamberto
36. Di Stefano Mariangela
37. Tolino Clorinda
38. Di Blasi Bruno
39. Proietti Antonella
40. D'Amico Maria Pasqualina
41. Franceschini Anna Domenica
42. Caputo Ebe
43. Zinni Antonia
44. De Marchis Tosca
45. Alvino Amalia
46. Silvestri Paola
47. Porcelli Francesco Saverio
48. Anastasio Carmela
49. Laruffa Maria Caterina
50. Di Stefano Antonietta
51. Terranova Elena, nata D'Alisera
52. De Giovanni Daniela
53. Moscarelli Grazia Maria
54. Antonelli Claudio
55. Fabiano Anna Maria
56. Pasquali Santina
57. Vignola Rosaria, nata De Falco
58. Costa Giovanni Antonio
59. Morgante Maria
60. Stefanucci Assunta
61. Bufacchi Domenico
62. Russo Isabella
63. Vespignani Paolo
64. Gambini Liana
65. Mogarelli Adriana
66. Formiconi Elisabetta
67. Bersani Franco
68. Bianchi Maria Cristina, nata Dalla Chiesa
69. De Leoni Loris
70. D'Onofrio Francescopaolo
71. Raggi Romeo
72. Argondizzo Luigina
73. Crimi Marcella, nata Scalamogna
74. Ippolito Anna Maria
75. Sensini Carla
76. Gattamelata Michele
77. Morace Paola
78. Loria Anna Maria
79. Malpicci Carolina, nata Di Grazia
80. La Croce Rossana
81. Remondini Lia
82. Carloni Giorgio
83. Di Pantaleo Bianca Stella, nata Siliani
84. Andreini Maura
85. Sperduti Pierina
86. Rinaldi Rinaldo
87. Gianquinto Rosaria
88. Gualtieri Anna Maria
89. Miceli Giovanni
90. Di Stefano Maurilio
91. Sergio Alfredo
92. Moncada Maria Carmela, nata Trapani
93. Greco Ambretta
94. Girardi Vera Maria
95. Cocolo Clara
96. Paolinelli Anna
97. Marcanio Luigia
98. Ciranna Carmela
99. Majorca Aldo
100. Pietrangeli Assunta
101. Caponetti Pietro
102. Barra Rossana
103. Tudini Giuseppina
104. Paternoster Pietro Raffaele
105. Martella Catia
106. Russomando Anna Maria, nata Urso
107. Foschi Maura
108. Izzo Carolina
109. Malevolti Giovanni

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1970
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 359

(1333)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2082 del 14 aprile 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Grosseto al 30 novembre 1968;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:
Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

De Vecchi dott. Silvio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Grosseto;

Giannico dott. Luigi, medico provinciale capo;

Mascia prof. Gaetano, primario del reparto ostetrico dell'ospedale della Misericordia di Grosseto;

Santini dott. Rolando, medico specialista in ostetricia;

Massini Luigina, ostetrica condotta.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Vecoli Marcello, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 30 gennaio 1970

Il medico provinciale: Finizio

(1179)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 8 gennaio 1970, n. 1.

Norme integrative delle leggi regionali 27 dicembre 1954, n. 50 e 5 novembre 1965, n. 34, riguardanti la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 10 *gennaio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad incrementare il fondo concorso interessi costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) a norma della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modificazioni.

Relativamente all'esercizio finanziario 1969 detto incremento è fissato nella misura di lire 900 milioni.

Art. 2.

Il primo comma ed il punto *a*) dell'art. 1 della predetta legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è modificato come segue:

« E' istituita in Catania la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), avente gli scopi:

a) di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane mediante il finanziamento degli istituti ed aziende di credito indicati all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, aventi sede sociale in Sicilia, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito di esercizio ».

Art. 3.

L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, è elevato a lire 10 milioni e la durata massima è fissata in 10 anni.

Art. 4.

All'onere previsto dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969, è modificato come appresso:

Spese in conto capitale:

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	(milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Provvedimenti per la incentivazione industriale . . . . (in meno)	900 —
Partita che si aggiunge:	
Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.)	900 —

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 gennaio 1970

FASINO

Fagone

(861)

ANTONIO SESSA, *direttore* Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.